



COMUNE DI CASTELVENERE

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Piazza Municipio, 1 - 82037 CASTELVENERE

☎ (0824) 940210 - FAX 940539

pec: protocollo@comune.castelvenere.bn.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI ED ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI
SOGGETTI TERZI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI
DELL'ENTE, NONCHÉ PER LA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO
DEL PATROCINIO COMUNALE.**

(AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Concessione di contributi e di altri benefici economici. Finalità.

Art. 3 - Ambiti, settori e limiti di intervento.

Art. 4 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche.

Art. 5 – Soggetti ammessi a godere dei vantaggi economici.

Art. 6 - Interventi di sostegno alle attività e alle politiche sociali ed assistenziali.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero.

Art. 8 – Interventi di diffusione dell’impegno civile, iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e della comunità locale, nonché dei suoi prodotti ed eccellenze.

Art. 9 – Interventi di tutela ambientale.

Art. 10 - Interventi relativi ad attività educative e scolastiche, anche connesse alla promozione del diritto allo studio.

Art. 11 - Interventi relativi ad attività di sostegno alle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani.

Art. 12 - Interventi relativi ad attività culturali, scientifiche e dello spettacolo.

Art. 13 - Interventi relativi ad altre finalità a beneficio della collettività.

Art. 14 - Regole generali per l’erogazione dei benefici.

Art. 15 - Pianificazione dei benefici economici per settori di intervento.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei contributi e benefici economici.

Art. 17 – Determinazione dell’entità dei contributi e benefici economici.

Art. 18 – Modalità di attivazione della concessione dei contributi ad iniziativa del Comune.

Art. 19 – Modalità e termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi a libera iniziativa dei richiedenti.

Art. 20 - Contenuto delle domande.

Art. 21 – Allegati alla domanda.

Art. 22 – Istruttoria delle domande.

Art. 23 – Adozione degli atti di indirizzo da parte della Giunta municipale in materia di riconoscimento dei contributi.

Art. 24 - Assegnazione dei benefici economici.

Art. 25 - Modalità di erogazione di contributi e sovvenzioni.

Art. 26 - Revoca dei benefici economici.

Art. 27 - Obbligo di promozione.

Art. 28 – Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 29 - Funzione del patrocinio.

Art. 30 - Oggetto e beneficiari della concessione del patrocinio.

Art. 31 – Modalità e termini di presentazione della domanda e contenuto della medesima.

Art. 32 - Istruttoria della domanda e adozione del provvedimento di concessione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Condizioni generali di concessione dei benefici.

Art. 34 – Entrata in vigore

Art. 35 - Normativa di rinvio.

All. 1 – Modulo di richiesta di concessione di contributi, sovvenzioni, o altri vantaggi economici.

All. 2 – Modulo di richiesta di liquidazione di contributi e/o sovvenzioni.

All. 3 – Modulo di richiesta di concessione del patrocinio comunale.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI DI
DIVERSO GENERE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Castelvenere di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere, di seguito per brevità denominati semplicemente contributi, in favore di Enti pubblici, associazioni ed altri soggetti pubblici o privati, a sostegno di iniziative che rientrino tra le competenze istituzionali del Comune di Castelvenere e siano dirette a perseguire l'interesse pubblico della collettività, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale, quale forma di riconoscimento simbolico e di apprezzamento da parte del Comune nei confronti di specifiche iniziative che abbiano particolare rilevanza per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.

3. Con riferimento all'erogazione di contributi e di altri vantaggi economici di cui al comma 1, il presente regolamento non si applica:

- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche o regolamenti per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
- alle ipotesi di concessione, nell'ambito delle materie di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici di sostegno al reddito in favore di singole persone fisiche, con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche in ambito socio-assistenziale.

4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

5. In particolare, restano in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici di sostegno al reddito in favore di singole persone fisiche, con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche in ambito socio-assistenziale.

6. I contributi, di qualsiasi genere, sono concessi per iniziative che integrano l'attività propria del beneficiario ovvero per singole iniziative e manifestazioni occasionali e a carattere straordinario.

Art. 2 – Concessione di contributi e di altri benefici economici. Finalità.

1. L'Amministrazione comunale di Castelvenere, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto dell'Ente e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante l'erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessione in uso di locali, immobili, strutture o attrezzature di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura in favore di associazioni, organizzazioni, Enti ad altri soggetti pubblici e privati viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione dello sviluppo della medesima.

3. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole oppure a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Art. 3 - Ambiti, settori e limiti di intervento.

1. Ai sensi della normativa vigente, la contribuzione a sostegno di iniziative di soggetti terzi è ammissibile solo a condizione che tali iniziative rientrino tra le competenze istituzionali del Comune di Castelvenere e siano dirette a perseguire l'interesse pubblico della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, e che esse rappresentino, pertanto, una modalità di realizzazione del fine pubblico alternativa e sussidiaria rispetto alla diretta erogazione di un servizio pubblico da parte dell'Ente.

2. Pertanto, gli interventi di contribuzione singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Castelvenere;
- b) dovranno essere rivolti ad agevolare iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili, ma siano dirette al perseguimento dell'interesse pubblico della collettività;
- c) l'effettiva erogazione dei contributi e/o sovvenzioni è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione da parte del soggetto beneficiario.

3. Il Comune di Castelvenere, mediante concessione di sovvenzioni, contributi ed altre erogazioni economiche, favorisce in particolare lo sviluppo dei seguenti settori di intervento:

- a) sostegno alle attività e alle politiche sociali ed assistenziali;
- b) impegno civile, iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e della comunità locale, nonché dei suoi prodotti ed eccellenze;
- c) sostegno alle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani;
- d) attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero;
- e) attività educative e scolastiche, anche connesse alla promozione del diritto allo studio;
- f) attività culturali, scientifiche e dello spettacolo;
- g) tutela ambientale;
- h) altre finalità a beneficio della collettività.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico.

Art. 4 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche.

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure, così come successivamente illustrate, aventi un diretto valore economico ed elargite in favore di soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

2. La concessione dei contributi o degli altri benefici economici di cui al presente regolamento può avere carattere:

- a) **occasionale**, nel caso in cui l'intervento o l'attività per il quale si richiede la concessione abbia carattere straordinario e non ricorrente ed abbia luogo "una tantum";
- b) **continuativo**, nel caso in cui la richiesta di concessione del contributo abbia ad oggetto attività o interventi aventi carattere ricorrente ed ordinario, i quali cioè hanno luogo in modo ripetitivo e prolungato nel corso del tempo e sono suscettibili di programmazione anticipata.

3. Inoltre, la concessione di contributi o altri benefici economici può essere:

- a) **ad iniziativa del Comune**, quando è l'Ente stesso che individua quelle specifiche aree di intervento, rientranti tra quelle previste dal comma 3 del precedente art. 3, in cui è possibile ed opportuno lo svolgimento da parte di soggetti terzi di attività o iniziative che presentino i

requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 3 e che siano dirette al soddisfacimento degli interessi della collettività, prevedendo la possibilità della concessione di un beneficio economico a sostegno delle medesime. In tal caso, quando i competenti Servizi comunali ritengano che, per far fronte ad esigenze particolarmente complesse collegate allo svolgimento di attività dirette al soddisfacimento degli interessi della collettività, sia necessario consultare più soggetti, può essere promosso un avviso pubblico di invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti;

- b) **a libera iniziativa dei soggetti richiedenti**, qualora la concessione dei contributi o dei diversi benefici economici avvenga su iniziativa dei soggetti interessati, i quali devono presentare la relativa richiesta entro i termini e con le modalità indicate negli articoli successivi.

4. Ai soli fini del presente regolamento, l'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi nelle seguenti forme:

- a) **"concessione di sovvenzioni"**, la quale consiste nella corresponsione di somme a fondo perduto o con particolari agevolazioni di restituzione (ad es. applicazione di un tasso di interesse agevolato) diretta al finanziamento totale o parziale degli oneri connessi ad interventi o attività che rientrano in modo stabile tra le attività proprie del soggetto beneficiario, pubblico o privato, e che sono volti al raggiungimento di finalità di pubblico interesse aventi scopi sociali, di ricerca, ecc., di rilevante entità;
- b) **"concessione di contributi"**, la quale consiste nella corresponsione di somme a fondo perduto, con carattere occasionale o continuativo, per favorire interventi o attività che siano finalizzati al raggiungimento di finalità di pubblico interesse (ad es. sociali, culturali, sportive, ecc.) e per i quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- c) **"concessione di sussidi ed ausili finanziari"**, la quale consiste nella erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare, si intende:
- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario" un intervento, avente sempre carattere straordinario, atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause contingenti ed occasionali;
- d) **"attribuzione di altri vantaggi economici"**, la quale consiste nel riconoscimento di benefici che sono suscettibili di valutazione economica, ma che non si sostanziano nell'erogazione di una somma di denaro, quali, ad esempio, la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o l'erogazione di un servizio a tariffe agevolate, con esclusione di quei beni di proprietà comunale per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo e di quei servizi per i quali esiste già un'apposita normativa che preveda forme agevolate di fruizione.

5. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono in alcun caso riferirsi a carichi tributari.

6. In casi particolari ed adeguatamente motivati, il Comune può prevedere le richiamate tipologie di intervento a favore di soggetti ritenuti benemeriti, non finalizzate a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli stessi, anche sotto forma di altri vantaggi economici diversi dalle erogazioni di denaro.

7. Resta ferma in ogni caso l'applicazione degli specifici regolamenti comunali aventi ad oggetto l'uso dei beni comunali, con particolare riferimento ai beni immobili.

Art. 5 – Soggetti ammessi a godere dei vantaggi economici.

1. Possono essere ammessi al contributo o al diverso beneficio economico:

- Enti pubblici;
- Enti privati;
- associazioni e fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che siano dotate di personalità giuridica (art. 14 e ss. del Codice civile);

- associazioni non riconosciute e comitati (art. 36 e ss. del Codice civile);
- organizzazioni di volontariato;
- organizzazioni di promozione sociale;
- Consorzi;
- Enti ecclesiastici;
- cooperative sociali.

2. L'erogazione di contributi o altri benefici economici può essere disposta esclusivamente con riferimento allo svolgimento di iniziative ed attività che si esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Castelvenero e che siano prive di finalità di lucro.

3. Sono escluse dall'attribuzione dei suddetti benefici, seppur per la realizzazione di specifiche iniziative di interesse generale che siano prive di fini di lucro e che rientrino tra le finalità di cui al precedente art. 3, le società di capitali e analoghe organizzazioni che perseguano statutariamente o istituzionalmente finalità di lucro.

4. Sono, altresì, escluse dall'attribuzione dei suddetti benefici, seppur per la realizzazione di specifiche iniziative di interesse generale che siano prive di fini di lucro e che rientrino tra le finalità di cui al precedente art. 3, le attività promosse da singole persone fisiche.

5. I soggetti destinatari dei contributi o benefici in oggetto possono avere la propria sede sociale sia all'interno che al di fuori del territorio del Comune di Castelvenero, ma a condizione che svolgano le specifiche iniziative per le quali si richiede la concessione dei medesimi all'interno del territorio comunale.

6. Potranno essere assegnati contributi o altri benefici anche per le iniziative o attività che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché esse rientrino tra le competenze istituzionali del Comune di Castelvenero, presentino contenuti direttamente connessi alla realizzazione dell'interesse pubblico della collettività castelvenere e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui esse si svolgono.

7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i seguenti organismi:

- le organizzazioni sindacali;
- i partiti politici.

8. Con specifico riferimento all'erogazione di forme di contribuzione in favore di Enti ed associazioni di diritto privato, in attuazione del disposto dell'art. 4, co. 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Castelvenero non può erogare contributi o altri benefici economici di qualsiasi natura in favore degli Enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile i quali, sulla base di una specifica convenzione, forniscano servizi di qualsiasi genere in favore dell'Ente, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

9. Sono esclusi da tale divieto, e possono essere pertanto destinatari dei contributi e degli altri benefici economici in oggetto, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli Enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali.

10. Gli Enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa;
- c) essere costituiti da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda, con la sola eccezione dei comitati che siano appositamente costituiti per particolari eventi di rilevanza nazionale o sociale o di rilevante interesse per le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 - Interventi di sostegno alle attività e alle politiche sociali ed assistenziali.

1. I benefici economici aventi ad oggetto gli interventi di sostegno alle politiche sociali ed assistenziali possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni di volontariato che operino nel territorio comunale o anche al di fuori di esso con riferimento ad iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che siano tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- perseguire finalità di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
- promuovere il benessere fisico e sociale della persona ovvero assicurare forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- sviluppare realtà a carattere ricreativo e socio-culturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o diversamente abili o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- perseguire la prevenzione e rimozione di fattori di discriminazione che impediscano la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, a favore di soggetti che usufruiscano di prestazioni a domanda individuale, disciplinati da appositi provvedimenti e atti normativi del Comune.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero.

1. I benefici economici aventi ad oggetto gli interventi relativi ad attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero possono essere disposti a favore di Enti o gruppi dilettantistici, di Enti o associazioni di promozione sportiva, di Enti o società affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. e di Enti, società o gruppi che operino nel territorio di Castelvenere o anche al di fuori di esso, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive, purché riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente ed indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere.

Art. 8 – Interventi di diffusione dell'impegno civile, iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e della comunità locale, nonché dei suoi prodotti ed eccellenze.

1. I benefici economici relativi agli interventi in oggetto possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati che operino nel territorio di Castelvenere o anche al di fuori di esso e che agiscano per la promozione turistica, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, del territorio castelvenere e per la valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze della produzione locale, nonché per il perpetuarsi dei costumi e delle tradizioni locali, anche attraverso l'organizzazione di apposite manifestazioni promozionali, purché riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente ed indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere.

Art. 9 – Interventi di tutela ambientale.

1. I benefici economici relativi agli interventi in oggetto possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati che operino nel territorio di Castelvenere o anche al di fuori di esso con riferimento alle iniziative finalizzate a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano, purché tali iniziative siano riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente e siano indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere.

Art. 10 - Interventi relativi ad attività educative e scolastiche, anche connesse alla promozione del diritto allo studio.

1. I benefici economici di cui al precedente art. 4, per quanto attiene alle attività educative e scolastiche e di promozione del diritto allo studio, possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati che operino nel territorio di Castelvenere o anche al di fuori di esso, per iniziative, attività o manifestazioni che siano comunque riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente ed indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere, e che siano intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

- a) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
- b) il sostegno alle iniziative didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, il sostegno alle attività di prevenzione e di recupero del disagio giovanile, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne;
- c) la promozione, all'interno degli Istituti scolastici di Castelvenere, delle attività curricolari ed extracurricolari.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, a favore di soggetti che usufruiscano di agevolazioni a garanzia del diritto allo studio con le modalità e i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 11 - Interventi relativi ad attività di sostegno alle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani.

1. I benefici economici relativi agli interventi in oggetto possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni e comitati che operino nel territorio di Castelvenere o anche al di fuori di esso nel campo delle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani, purché tali iniziative siano riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente e siano indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere.

Art. 12 - Interventi relativi ad attività culturali, scientifiche e dello spettacolo.

1. I benefici economici di cui al precedente art. 4, per quanto attiene ad attività culturali, scientifiche e dello spettacolo, possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati che operino nel territorio comunale di Castelvenere o anche al di fuori di esso per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità siano comunque riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente ed indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere, e che siano intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del sapere, la diffusione degli stessi in ambito musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

- a) di Enti ed associazioni che svolgano attività di lunga tradizione culturale od organizzino manifestazioni di particolare interesse;
- b) di Enti ed associazioni che realizzino iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;
- c) di Enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale.

Art. 13 - Interventi relativi ad altre finalità a beneficio della collettività.

1. I benefici economici di cui al precedente art. 4 possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati che operino nel territorio del Comune di Castelvenere o anche al di fuori di esso e che si impegnino a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che siano volte a perseguire qualsiasi altra finalità che non sia rientrante tra quelle di cui all'art. 3 del presente regolamento, ma che sia comunque riconducibile alle competenze istituzionali dell'Ente e sia indirizzata al soddisfacimento di interessi collettivi della popolazione di Castelvenere.

Art. 14 - Regole generali per l'erogazione dei benefici.

1. La concessione di contributi o altri benefici economici si configura come un atto di gestione demandato alla competenza dei Responsabili dei Settori competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle autonomie locali.
2. La concessione di cui al precedente comma 1 ha luogo mediante determinazione del Responsabile del Settore competente per materia, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati dalla Giunta municipale e per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente regolamento, nell'osservanza delle procedure da esso indicate, nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità dal medesimo previsti.
3. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
4. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e delle risorse disponibili, nonché nei limiti delle indicazioni fornite dalla Giunta municipale in sede di indirizzo.
5. La presentazione di istanze di concessione di contributi o altri benefici economici non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici, non vincola in alcun modo l'Ente e non comporta alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Castelvenere.
6. Tutti i contributi e i benefici economici eventualmente concessi dal Comune di Castelvenere hanno carattere facoltativo e non determinano l'insorgere di un diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.
7. Gli eventuali provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

Art. 15 - Pianificazione dei benefici economici per settori di intervento.

1. La Giunta municipale, per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, interviene pianificando annualmente, per settori di intervento, l'attribuzione di contributi o altri benefici economici a favore di progetti e iniziative promossi da associazioni o da Enti pubblici e privati ricompresi nel novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici economici ai sensi dell'art. 5, purché tali progetti e iniziative rientrino nei fini istituzionali del Comune e siano diretti a realizzare gli interessi della collettività.
2. Nello svolgimento di tale attività di pianificazione, l'Amministrazione comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione al contributo ordinario che siano state presentate dagli interessati entro il termine di cui al successivo articolo 19.
3. La Giunta municipale, in tale sede, può prevedere le somme che ciascun Settore può destinare all'erogazione di provvidenze economiche, sia operando le assegnazioni specifiche su singole iniziative o attività, sia operando assegnazioni finanziarie da impiegare successivamente sulla base di ulteriori atti di indirizzo operativo conseguenti ad eventuali e future istanze di contributo occasionale e straordinario.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei contributi e benefici economici.

1. Le istanze di concessione dei contributi o dei diversi vantaggi economici possono essere prese in esame solo se, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e nell'ottica di un'amministrazione condivisa, le iniziative e le attività per le quali viene richiesto il sostegno rispettino i seguenti requisiti:
 - a) siano rispondenti ai fini generali del Comune, fissati dalle disposizioni legislative vigenti e dallo Statuto;
 - b) rientrino tra le competenze istituzionali del Comune di Castelvenere;
 - c) siano dirette a perseguire l'interesse della collettività;
 - d) rappresentino una modalità di realizzazione del fine pubblico alternativa e sussidiaria rispetto alla diretta erogazione di un servizio pubblico da parte dell'Ente.
2. Fermi restando il necessario rispetto delle regole generali previste dal precedente art. 14 e il possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della valutazione dei

presupposti di ammissibilità per la concessione delle forme di contribuzione e sostegno di cui al presente regolamento, costituisce oggetto di considerazione prioritaria il rispetto dei seguenti criteri:

- che i soggetti richiedenti abbiano sede ed operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune di Castelvenere;
- lo svolgimento di attività promozionale a favore del territorio, con particolare rilevanza degli aspetti educativi e di quelli sociali verso i minori e gli anziani;
- la valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva e turistica;
- la circostanza che le specifiche iniziative per le quali si richiede la concessione dei benefici economici, oltre ad arrecare vantaggio alla popolazione e alla collettività castelvenere, si svolgano all'interno del territorio comunale;
- i riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
- l'idoneità dell'apparato organizzativo previsto a supporto dell'iniziativa;
- il carattere sovracomunale dell'iniziativa (interprovinciale, interregionale, internazionale);
- il perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
- l'ampiezza del novero delle persone coinvolte dall'iniziativa, anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- la circostanza che l'attività o l'iniziativa per la quale si richiede il beneficio economico sia promossa gratuitamente in favore della generalità dei soggetti o di categorie sociali svantaggiate, avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
- la circostanza che l'attività o l'iniziativa per la quale si richiede il beneficio economico sia volta alla prestazione di servizi non erogati o erogati solo in parte da Enti pubblici;
- la valutazione del carattere di originalità e di innovatività del progetto presentato e della qualità progettuale del medesimo, nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.

Art. 17 – Determinazione dell'entità dei contributi e benefici economici.

1. L'ammontare dell'erogazione del contributo o del diverso vantaggio economico a favore del beneficiario, il cui riconoscimento avviene in base ai criteri sopra elencati, è stabilito sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'eventuale sostegno economico già assicurato alla medesima iniziativa da altri Enti pubblici e privati;
- b) la capacità economica del richiedente;
- c) l'ammontare del contributo richiesto rispetto al costo complessivo dell'attività o dell'iniziativa per la quale viene presentata la relativa istanza di erogazione;
- d) la tipologia e i contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.

2. L'entità del contributo non può, di norma, superare l'80% delle spese che siano sostenute per l'iniziativa o attività e che siano ritenute ammissibili ai sensi del successivo comma 5.

3. Tuttavia, in casi eccezionali e sulla base di un'adeguata motivazione, per iniziative o attività di particolare rilievo la Giunta municipale, in sede di adozione degli atti di indirizzo, può deliberare eventuali deroghe per il superamento del limite massimo indicato al precedente comma 2.

4. I contributi e gli altri benefici economici possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Ai fini dell'erogazione dei contributi, non sono prese in considerazione le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti, nel caso siano state svolte gratuitamente.

5. È comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

6. L'entità del contributo concedibile non può in alcun caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica con riferimento alla quale viene presentata la relativa richiesta.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, qualora, a conclusione dell'attività istruttoria, risulti che siano dotate dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi e delle

condizioni di ammissibilità e regolarità un numero di richieste di ammissione a contributi o altri benefici economici aventi un importo complessivo superiore alle risorse disponibili negli stanziamenti del bilancio di previsione, cosicché non sia possibile procedere al loro accoglimento integrale, vengono accolte in via prioritaria le richieste che presentano i titoli di considerazione preferenziale di cui all'art. 16, co. 2, del presente regolamento. In tal caso, alle rimanenti richieste ritenute ammissibili vengono destinate, in via subordinata ed eventualmente previa riduzione proporzionale tra di esse dell'importo ancora disponibile, le eventuali risorse che residuino all'esito dell'integrale accoglimento delle richieste che presentino i citati titoli di considerazione preferenziale.

8. Qualora anche le richieste che presentino i titoli di considerazione preferenziale di cui all'art. 16, co. 2, abbiano ad oggetto un importo complessivamente superiore alle risorse disponibili negli stanziamenti del bilancio di previsione, si procede alla riduzione proporzionale dell'importo del contributo o del diverso beneficio economico tra tutte le richieste prioritarie che siano state ammesse al finanziamento, escludendo totalmente dalla concessione del beneficio le richieste riconosciute ammissibili, ma prive di requisiti di priorità.

Art. 18 – Modalità di attivazione della concessione dei contributi ad iniziativa del Comune.

1. Ai fini della concessione di contributi o altri benefici economici ad iniziativa del Comune, quando l'Amministrazione comunale, eventualmente anche su conforme indicazione dei competenti Servizi comunali, ritenga che, per far fronte ad esigenze particolarmente complesse collegate allo svolgimento di attività dirette al soddisfacimento degli interessi della collettività, sia necessario consultare più soggetti, può inserire i relativi progetti nell'atto di indirizzo annuale che deve essere approvato dalla Giunta municipale o in altro atto di indirizzo apposito e, a seguito di ciò, promuovere la predisposizione di un pubblico avviso in tal senso, verificando le manifestazioni di interesse esistenti. In tal caso, l'avviso pubblico deve essere predisposto a cura dei competenti Uffici comunali e dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

2. Le richieste pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso sono soggette alla procedura di valutazione prevista dal successivo art. 23, co. 3, del presente regolamento per le richieste di contributo di carattere straordinario ed occasionale, sulla base dei criteri dal medesimo previsti.

Art. 19 – Modalità e termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi a libera iniziativa dei richiedenti.

1. Le istanze relative alla concessione di contributi o altri benefici economici per attività o per singole iniziative di carattere continuativo e ordinario devono pervenire, salvo diversa indicazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui esse devono essere realizzate, al Protocollo Generale per l'inoltro ai Settori di competenza che, nel termine di trenta giorni dalla stessa data, provvederanno all'istruttoria delle istanze medesime.

2. Per le attività o iniziative aventi carattere occasionale o comunque per le attività e iniziative che presentino requisiti di urgenza, le istanze volte alla concessione di contributi o altri benefici economici dovranno essere presentate, di norma, entro trenta giorni prima della data di inizio dell'attività proposta e potranno essere ammesse compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta. Entro il termine di quindici giorni dalla presentazione di ciascuna istanza, i Settori di competenza provvedono allo svolgimento dell'istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza medesima.

3. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra o l'assenza dei requisiti richiesti, accertata all'esito della predetta istruttoria, comportano l'archiviazione della relativa pratica.

4. Tuttavia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie che siano debitamente circostanziate e motivate, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

5. I Responsabili dei Settori interessati provvederanno a pubblicizzare in modo idoneo la data di scadenza per la presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici.

Art. 20 - Contenuto delle domande.

1. Le domande volte alla concessione di contributi o di altri benefici economici possono essere presentate su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune ed allegato sub 1) al presente regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco ed essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato richiedente.

2. Le domande volte all'erogazione di contributi e altri benefici economici devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente;
- b) indicazione delle iniziative o delle attività da realizzare, nonché delle finalità generali perseguite attraverso di esse;
- c) la specificazione della tipologia di benefici economici richiesti al Comune;
- d) l'ammontare complessivo del sostegno economico richiesto;
- e) la dichiarazione che l'iniziativa o attività con riferimento alla quale viene richiesta l'erogazione del beneficio economico non ha scopo di lucro;
- f) la dichiarazione di impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- g) la dichiarazione di impegno ad utilizzare il contributo o il diverso beneficio economico richiesto esclusivamente per gli scopi per i quali esso sarà eventualmente assegnato;
- h) la dichiarazione di impegno a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del beneficio economico erogato dal Comune;
- i) l'indicazione di eventuali altri contributi ottenuti dal Comune di Castelvenero, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- j) le eventuali richieste di contributi o di altre forme di sostegno economico in favore della medesima attività o iniziativa, indirizzate con esito positivo ad altri soggetti pubblici o privati, con indicazione del relativo ammontare.

Art. 21 – Allegati alla domanda.

1. Alle domande per la concessione di contributi o di altri benefici economici devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) breve relazione illustrativa contenente una sintetica descrizione dell'attività o dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico del Comune, con indicazione dei risultati e delle finalità che si prevede di realizzare;
- b) documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, quali ad esempio copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente o associazione che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti al Comune di Castelvenero in occasione di precedenti interventi economici;
- c) illustrazione del piano finanziario dell'iniziativa o dell'attività con riferimento alla quale viene richiesta l'erogazione del beneficio economico, con indicazione chiara ed esaustiva delle risorse in entrata dirette a finanziare l'attività o l'iniziativa in oggetto, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altri Enti o associazioni e delle strutture organizzative disponibili, nonché delle relative previsioni di spesa;
- d) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- e) ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dei competenti uffici e organi del Comune di Castelvenero.

Art. 22 – Istruttoria delle domande.

1. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello nella cui sfera di attribuzioni rientra la materia relativa all'attività o all'iniziativa oggetto dell'istanza. Il Servizio provvede inoltre alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. In particolare, il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e le condizioni di ammissibilità e regolarità e l'eventuale

sussistenza di titoli preferenziali, nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei Servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda. Ove necessario, egli può richiedere al soggetto istante ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda, fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione. Durante tale periodo, i termini per concludere l'istruttoria sono sospesi.

2. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 23 – Adozione degli atti di indirizzo da parte della Giunta municipale in materia di riconoscimento dei contributi.

1. A seguito della conclusione dell'attività istruttoria svolta dai competenti Settori comunali e finalizzata a verificare la regolarità ed ammissibilità delle istanze volte alla concessione di contributi o altri benefici economici, le predette istanze vengono trasmesse alla Giunta municipale, la quale ha competenza esclusiva ad adottare un proprio atto di indirizzo sull'accoglimento delle istanze medesime e sulla definizione dell'entità del contributo o del diverso beneficio economico richiesto, al quale seguiranno gli appositi provvedimenti dei Responsabili dei Settori competenti.

2. Più precisamente, le domande di contributo ordinario e continuativo che siano state presentate entro il termine di cui al precedente art. 19, comma 1, e che, a seguito dell'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio competente, presentino tutti i requisiti di ammissibilità e regolarità prescritti, sono esaminate dalla Giunta municipale attraverso un unico atto generale di indirizzo, il quale funge da atto di pianificazione annuale dei contributi e degli altri benefici economici ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

3. Invece, le domande di contributo straordinario ed occasionale che siano state presentate con il preavviso di cui al precedente art. 19, comma 2, e che, a seguito dell'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio competente, presentino tutti i requisiti di ammissibilità e regolarità prescritti, sono esaminate dalla Giunta municipale attraverso un'apposita delibera per ciascuna di esse, la quale funge da specifico atto di indirizzo, con il quale l'Organo esecutivo si pronuncia sull'accoglimento delle istanze medesime e sulla definizione dell'entità del contributo o del diverso beneficio economico richiesto.

4. All'approvazione dei predetti atti di indirizzo segue sempre l'adozione di appositi provvedimenti gestionali da parte dei Responsabili dei Settori competenti, con i quali si dispone formalmente la concessione o il diniego del contributo o del diverso beneficio economico oggetto di istanza.

Art. 24 - Assegnazione dei benefici economici.

1. Il Responsabile del Servizio competente per materia, tenuto conto degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta municipale, dei criteri di riconoscimento e di quantificazione dei benefici economici di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento e dei risultati dell'istruttoria, provvede ad assumere la determinazione di assegnazione del contributo o del diverso beneficio economico richiesto.

2. Il medesimo Responsabile del Settore competente, nella determinazione di cui al comma precedente, individua anche quali sono i soggetti e le iniziative da escludere dal riconoscimento dei benefici economici richiesti per mancanza dei requisiti prescritti. Di tale esclusione deve essere data idonea motivazione.

3. Con tale determinazione il Responsabile del Settore competente adotta anche l'eventuale atto di impegno delle somme necessarie all'erogazione dei contributi, in riferimento a ciascun soggetto beneficiario.

4. L'adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione del beneficio economico richiesto deve essere tempestivamente portata a conoscenza del soggetto richiedente.

5. L'accoglimento di una specifica richiesta di concessione dei benefici economici non conferisce alcun diritto a percepire altre future erogazioni, né aspettative di continuità dell'erogazione per gli anni successivi.

Art. 25 - Modalità di erogazione di contributi e sovvenzioni.

1. In caso di concessione di un contributo o di una sovvenzione, l'effettiva erogazione della relativa somma avviene, di regola, a consuntivo, vale a dire dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dal Comune, sulla base e a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta di liquidazione del contributo/sovvenzione (Allegato 2) al presente regolamento), contenente anche l'indicazione degli estremi e delle coordinate necessari per l'effettiva erogazione delle somme oggetto del contributo o della sovvenzione medesimi (ad esempio, nominativo del soggetto abilitato alla riscossione, indicazione del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento, etc.);
- b) breve relazione sull'attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti alla luce degli obiettivi perseguiti;
- c) rendiconto o consuntivo riportante i risultati economico-finanziari dell'iniziativa o dell'attività posta in essere, contenente:
 - il prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;
 - il prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - le modalità di utilizzazione della somma erogata dal Comune.

2. Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati riportati in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.

3. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione necessaria indicata ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di revoca della concessione precedentemente disposta, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa con riferimento alla quale è stato erogato il beneficio economico e, comunque, entro novanta giorni dalla conclusione della stessa.

4. In casi particolari, su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti acconti sull'importo complessivo del contributo concesso, fino alla concorrenza di un importo massimo pari al cinquanta per cento dell'ammontare totale del contributo medesimo. In questo caso, la prima rata può essere erogata, a titolo di acconto, anche prima che l'attività o l'iniziativa ammessa alla contribuzione abbia avuto inizio, oppure durante il suo svolgimento, qualora si tratti di somme necessarie per il sostenimento delle relative spese. L'importo residuo deve essere corrisposto, a saldo, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa, con le modalità e nei termini di cui ai commi precedenti.

5. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita nella determinazione di concessione prevista dall'art. 24 del presente regolamento. Resta fermo che l'entità del beneficio economico concedibile non può in alcun caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi degli articoli precedenti e le entrate relative alla specifica iniziativa o attività oggetto della richiesta.

6. Il Responsabile del Settore competente per materia, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisionale dei beneficiari, ha il potere di compiere azioni di verifica e di controllo al fine di accertare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

7. Nel caso in cui, all'esito della verifica di cui al comma precedente oppure sulla base dell'esame della documentazione prodotta in sede di rendicontazione, il Responsabile del Settore competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate oppure in termini di realizzazione solo parziale dell'iniziativa, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo sarà proporzionalmente ridotta. Analogamente, in caso di insufficiente rendicontazione delle spese rispetto al contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. In queste ipotesi, il Responsabile del Settore competente valuta tutte le circostanze rilevanti e ridetermina con atto motivato il corretto ammontare del contributo.

8. Ove dalla verifica oppure dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il

Responsabile del Settore competente, previa rideterminazione del corretto ammontare del contributo, procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art. 26 - Revoca dei benefici economici.

1. I soggetti beneficiari incorrono nella revoca del beneficio economico concesso nelle seguenti ipotesi:
 - a) omessa presentazione della richiesta di liquidazione nei termini previsti dal precedente art. 25 del presente regolamento;
 - b) mancata presentazione della documentazione prescritta a corredo della richiesta di liquidazione entro i termini previsti ai sensi del richiamato art. 25, senza ragionevole giustificazione;
 - c) mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
 - d) realizzazione dell'attività o dell'iniziativa in modo irregolare, con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si procede ad una rideterminazione dell'ammontare del contributo ed è consentita l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, conformemente al disposto dell'art. 25, commi 7 e 8, del presente regolamento;
 - e) utilizzo delle somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Responsabile del Settore competente, qualora possibile, può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Responsabile di Settore può dichiarare la revoca del beneficio.
3. Il Responsabile del Settore competente dà comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di revoca alla Giunta municipale, esplicitandone le ragioni con apposita relazione.
4. Del provvedimento di revoca sarà data comunicazione al soggetto richiedente non appena divenuto esecutivo.
5. La precedente adozione di un provvedimento di revoca può essere considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche in favore di iniziative e/o attività promosse dal medesimo soggetto, nel biennio successivo.
6. Nel caso in cui il contributo sia già stato anticipato parzialmente e si verifichi una delle condizioni di revoca previste dal presente articolo, si farà luogo al recupero della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

Art. 27 - Obbligo di promozione.

1. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di cui al presente regolamento, il Comune ha diritto di comparire con il proprio logo istituzionale nella documentazione informativa, promozionale e pubblicitaria delle manifestazioni, degli eventi e/o dei progetti sovvenzionati, sulla quale, al fine di evidenziare la partecipazione del Comune di Castelvenero all'iniziativa, il soggetto beneficiario del vantaggio economico è tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo del Comune di Castelvenero".

Art. 28 – Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.

1. Il Comune, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le informazioni riguardanti il riconoscimento e la revoca dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a persone ed Enti pubblici e privati.
2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE.

Art. 29 - Funzione del patrocinio.

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad una specifica iniziativa che presenti una rilevante importanza per la comunità locale ed il suo territorio sul piano prettamente culturale e/o sociale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità.
2. Il patrocinio comunale può essere concesso, tra l'altro, alle manifestazioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, economiche che siano promozionali dell'immagine della comunità e che, nel rispetto delle finalità istituzionali e statutarie proprie del Comune di Castelvenero, contribuiscano a perseguire l'interesse pubblico della collettività.
3. La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello stemma e del logo comunale e la menzione obbligatoria, sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa, della seguente dicitura: "con il Patrocinio del Comune di Castelvenero". Non sono ammesse modifiche allo stemma e al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza.

Art. 30 - Oggetto e beneficiari della concessione del patrocinio.

1. All'interno dei medesimi ambiti di intervento di cui all'art. 3, co. 3, del presente regolamento, possono essere oggetto di concessione del patrocinio comunale le pubblicazioni a stampa, la diffusione di prodotti multimediali (cd, cd-rom, dvd, etc.), l'organizzazione di convegni ed incontri di studio e, più in generale, tutte le iniziative e i progetti specifici che rivestano carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, che siano ritenuti dal Comune di particolare significato per la promozione del territorio e correlati al perseguimento di interessi generali della collettività.
2. La concessione del patrocinio comunale può essere disposta esclusivamente con riferimento allo svolgimento di iniziative ed attività che si esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Castelvenero e che siano prive di finalità di lucro.
3. Possono richiedere la concessione del patrocinio comunale i medesimi soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. I soggetti destinatari della concessione del patrocinio comunale possono avere la propria sede sociale sia all'interno che al di fuori del territorio del Comune di Castelvenero, ma a condizione che svolgano le specifiche iniziative per le quali si richiede la concessione dei medesimi all'interno del territorio comunale.
5. Il patrocinio comunale può essere concesso anche con riferimento alle iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché esse, nel rispetto delle finalità istituzionali e statutarie proprie del Comune di Castelvenero, presentino contenuti direttamente connessi alla realizzazione dell'interesse pubblico della comunità locale e rivestano caratteristiche di particolare rilievo per il Comune di Castelvenero e per la collettività castelvenere e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
6. La concessione del patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.

Art. 31 – Modalità e termini di presentazione della domanda e contenuto della medesima.

1. La domanda di concessione del patrocinio comunale deve essere presentata dal soggetto organizzatore dell'iniziativa almeno venti giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa e deve essere evasa dall'Amministrazione mediante l'adozione di un provvedimento esplicito di concessione o di diniego.
2. La domanda di concessione del patrocinio comunale può essere presentata su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune ed allegato sub 3) al presente regolamento, deve essere indirizzata al Sindaco di Castelvenero e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente;

- b) descrizione delle iniziative o delle attività da realizzare, nonché delle finalità generali perseguite attraverso di esse, nonché l'indicazione della data e del luogo di svolgimento, al fine di consentire una completa valutazione della richiesta;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente, attestante che l'iniziativa o attività con riferimento alla quale viene richiesta la concessione del patrocinio non ha scopo di lucro;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal soggetto richiedente, di presa d'atto che la concessione del patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale;
 - e) dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente, contenente l'impegno a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del patrocinio concesso dal Comune, attraverso la menzione obbligatoria, sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa, della seguente dicitura: "con il Patrocinio del Comune di Castelvenero";
 - f) dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente, contenente l'impegno a non alterare lo stemma e il logo del Comune, che devono essere riprodotti nella loro interezza.
3. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie che siano debitamente circostanziate e motivate, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 32 - Istruttoria della domanda e adozione del provvedimento di concessione.

1. Entro il termine di dieci giorni dalla presentazione di ciascuna istanza, i Settori di competenza provvedono allo svolgimento dell'istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza medesima.
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui all'articolo precedente o l'assenza dei requisiti richiesti, accertata all'esito della predetta istruttoria, comportano l'archiviazione della relativa pratica.
3. Ove necessario, gli Uffici competenti possono chiedere al soggetto istante di integrare la domanda di concessione del patrocinio con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria, fissando per la presentazione della relativa documentazione un termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione. Durante tale periodo, i termini per concludere l'istruttoria sono sospesi.
4. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
5. A seguito della conclusione dell'attività istruttoria svolta dai competenti Settori comunali e volta a verificare la regolarità ed ammissibilità dell'istanza di concessione del patrocinio, la predetta istanza viene trasmessa alla Giunta municipale, la quale ha competenza esclusiva a pronunciarsi sull'accoglimento della medesima, attraverso l'adozione di un provvedimento esplicito di concessione o di diniego.
6. Qualora con riferimento alla medesima attività o iniziativa vengano presentate sia una richiesta di patrocinio comunale che una richiesta di concessione dei contributi o dei diversi benefici economici di cui al Titolo primo del presente regolamento, l'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità e regolarità della relativa richiesta verrà espletata dai competenti Uffici comunali in modo distinto ed indipendente per ciascuna delle due richieste. Analogamente, la decisione circa l'accoglimento o il diniego delle due istanze deve avvenire con l'adozione di due distinti provvedimenti, eventualmente anche di contenuto discordante.
7. L'adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione del patrocinio comunale deve essere tempestivamente portata a conoscenza del soggetto richiedente.
8. Nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'attività o dell'iniziativa oggetto della concessione del patrocinio sia stata realizzata in modo irregolare, con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, ne consegue la revoca del predetto beneficio, la quale deve essere dichiarata con apposito provvedimento motivato della Giunta municipale, esplicitandone le ragioni.
9. La precedente adozione di un provvedimento di revoca può essere considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa all'adozione di successivi provvedimenti di concessione del patrocinio comunale in favore di iniziative e/o attività promosse dal medesimo soggetto, nel biennio successivo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Condizioni generali di concessione dei benefici.

1. Il Comune di Castelvenere resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi a qualsiasi titolo fra i soggetti destinatari di contributi, di provvidenze o del patrocinio ed eventuali soggetti terzi.
2. Parimenti, il Comune non assume, sotto qualsivoglia aspetto, alcuna responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto di concessione del beneficio economico o del patrocinio.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere, qualora possibile, l'erogazione delle quote di contributi non ancora corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, provvedere alla revoca.
4. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa, per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, nonché assume ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa medesima, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del medesimo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune che eventualmente regolino la medesima materia.

Art. 35 - Normativa di rinvio.

1. L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione di contributi e provvidenze economiche, nonché di concessione del patrocinio, da parte del Comune.
2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica, qualora compatibili, le norme del presente regolamento.
3. Sono assicurate idonee iniziative per garantire la più completa conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.

al Comune di Castelvenere la concessione del seguente beneficio economico (**barrare la casella che interessa**):

🍏 contributo di € _____;

🍏 sovvenzione di € _____;

🍏 uso dei seguenti materiali ed attrezzature comunali e trasporto degli stessi:

_____;

🍏 uso del seguente bene immobile comunale:

_____;

🍏 agevolazione sull'importo del canone di utilizzo della seguente struttura o immobile comunale:

_____;

🍏 affissione del seguente materiale pubblicitario:

_____;

🍏 altro:

_____;

a sostegno della seguente manifestazione/attività:

che il soggetto richiedente di cui sopra svolgerà nella seguente località:

_____ via/piazza _____

nel seguente periodo _____, secondo il programma allegato alla presente.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

1. di aver preso visione del "Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed altri vantaggi economici ad associazioni, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, a sostegno delle iniziative di soggetti terzi rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente, nonché per la disciplina del riconoscimento del patrocinio comunale" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 30.12.2016, e di impegnarsi a rispettare le norme in esso contenute;

2. che l'iniziativa/attività sopra indicata, con riferimento alla quale si richiede la concessione del beneficio economico in oggetto, persegue le seguenti finalità, tra quelle di cui all'art. 3, co. 3, del suddetto regolamento (**barrare la casella che interessa**):

🍏 sostegno alle attività e alle politiche sociali ed assistenziali;

- 🍏 impegno civile, iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e della comunità locale, nonché dei suoi prodotti ed eccellenze;
- 🍏 sostegno alle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani;
- 🍏 attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero;
- 🍏 attività educative e scolastiche, anche connesse alla promozione del diritto allo studio;
- 🍏 attività culturali, scientifiche e dello spettacolo;
- 🍏 tutela ambientale;
- 🍏 altre finalità a beneficio della collettività (*specificare quali*):

3. che l'Ente/associazione/comitato rappresentato non persegue istituzionalmente o statutariamente finalità di lucro;
4. che l'iniziativa o attività sopra indicata, con specifico riferimento alla quale viene richiesta l'erogazione del beneficio economico, non ha scopo di lucro;
5. (***barrare solo la casella che interessa e compilare i relativi campi***)
 - 🍏 di non avere ottenuto nel corso del corrente anno dall'Amministrazione comunale di Castelvenere contributi o benefici economici per altre attività o iniziative;
 - ovvero***
 - 🍏 di aver ottenuto nel corso del corrente anno dall'Amministrazione comunale di Castelvenere i seguenti contributi o benefici economici per ciascuna delle seguenti attività o iniziative:

Iniziativa o attività ammessa alla contribuzione	Tipologia e importo del beneficio economico concesso
1.	€ _____
2.	€ _____
3.	€ _____

6. (***barrare solo la casella che interessa e compilare i relativi campi***)
 - 🍏 di non aver presentato con esito positivo, con riferimento alla medesima attività o iniziativa oggetto della presente richiesta di concessione di benefici economici, altre richieste di contributi o diversi benefici ad altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Castelvenere;
 - ovvero***
 - 🍏 di aver presentato con esito positivo, con riferimento alla medesima attività o iniziativa oggetto della presente richiesta di concessione di benefici economici, le seguenti richieste di

contributi o altri benefici ai seguenti altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Castelvenere, con indicazione della tipologia e del relativo ammontare;

Soggetto destinatario della richiesta di beneficio economico	Tipologia e ammontare del beneficio economico richiesto
1.	€ _____
2.	€ _____
3.	€ _____

7. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione;
8. di impegnarsi ad utilizzare il contributo o il diverso beneficio economico richiesto esclusivamente per gli scopi per i quali esso sarà eventualmente assegnato;
9. di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente richiesta, a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del beneficio economico erogato dal Comune;
10. che la presente iniziativa è stata organizzata con la collaborazione delle seguenti associazioni:

11. di essere a conoscenza che la concessione e l'eventuale uso degli impianti non esonera il soggetto beneficiario dall'adempimento degli obblighi in materia di pubblica sicurezza e di pubblico spettacolo, nonché dal rispetto della vigente normativa in materia di S.I.A.E.;
12. di essere a conoscenza che il Comune di Castelvenere non assume, sotto qualsivoglia aspetto, alcuna responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto di concessione del beneficio economico;
13. di essere a conoscenza che il soggetto beneficiario risponde direttamente dei danni arrecati alle strutture e/o impianti temporaneamente ed eventualmente concessi in uso dal Comune di Castelvenere;
14. di essere a conoscenza che il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa, per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, nonché assume ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa medesima, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Il/la sottoscritto/a **dichiara**, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Infine, il/la sottoscritto/a

SI IMPEGNA

1. a presentare a pena di revoca, in caso di accoglimento della presente richiesta di concessione di contributo o sovvenzione e ai fini dell'effettiva erogazione del medesimo, la documentazione prevista dall'art. 25 del richiamato "Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed altri vantaggi economici ad associazioni, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, a sostegno delle iniziative di soggetti terzi rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente, nonché per la disciplina del riconoscimento del patrocinio comunale";
2. a riconsegnare al Comune di Castelvenero, al termine della manifestazione, le strutture, gli impianti e le attrezzature eventualmente concesse, nello stato in cui si trovavano alla consegna;
3. ad accettare ogni altra condizione, eventualmente impartita dal Comune di Castelvenero, in relazione alla presente richiesta.

Allega alla presente richiesta, a pena di inammissibilità della medesima:

- a) breve relazione illustrativa contenente una sintetica descrizione dell'attività o dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico del Comune, con indicazione dei risultati e delle finalità che si prevede di realizzare;
- b) documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, quali ad esempio copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente o associazione che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti al Comune di Castelvenero in occasione di precedenti interventi economici;
- c) illustrazione del piano finanziario dell'iniziativa o dell'attività con riferimento alla quale viene richiesta l'erogazione del beneficio economico, con indicazione chiara ed esaustiva delle risorse in entrata dirette a finanziare l'attività o l'iniziativa in oggetto, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altri Enti o associazioni e delle strutture organizzative disponibili, nonché delle relative previsioni di spesa;
- d) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- e) eventuale ulteriore materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dei competenti uffici ed organi del Comune di Castelvenero.

Data _____

Firma

concesso con determinazione n. _____ del _____ a firma del Responsabile del competente Settore del Comune di Castelvenero.

IMPORTO CONTRIBUTO/SOVVENZIONE Euro _____

Modalità pagamento (barrare la casella che interessa e compilare i relativi campi):

- Cassa
 accredito sul c/c N. _____

intestato a _____

presso la Banca _____

Filiale di _____ CAB _____ ABI _____

Codice IBAN _____

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- a) breve relazione sull'attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti alla luce degli obiettivi perseguiti;
- b) rendiconto o consuntivo riportante i risultati economico-finanziari dell'iniziativa o dell'attività posta in essere, contenente:
 - il prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;
 - il prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - le modalità di utilizzazione della somma erogata dal Comune;

Data, _____

Firma

che il soggetto richiedente di cui sopra svolgerà nella seguente località:

_____ via/piazza _____

nel seguente periodo _____, secondo il programma allegato alla presente.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

1. di aver preso visione del “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed altri vantaggi economici ad associazioni, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, a sostegno delle iniziative di soggetti terzi rientranti nelle competenze istituzionali dell’Ente, nonché per la disciplina del riconoscimento del patrocinio comunale” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 30.12.2016, e di impegnarsi a rispettare le norme in esso contenute;
2. che l’iniziativa/attività sopra indicata, con riferimento alla quale si richiede la concessione del patrocinio comunale, persegue le seguenti finalità, tra quelle di cui all’art. 3, co. 3, del suddetto regolamento (***barrare la casella che interessa***):
 - 🍏 sostegno alle attività e alle politiche sociali ed assistenziali;
 - 🍏 impegno civile, iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e della comunità locale, nonché dei suoi prodotti ed eccellenze;
 - 🍏 sostegno alle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani;
 - 🍏 attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero;
 - 🍏 attività educative e scolastiche, anche connesse alla promozione del diritto allo studio;
 - 🍏 attività culturali, scientifiche e dello spettacolo;
 - 🍏 tutela ambientale;
 - 🍏 altre finalità a beneficio della collettività (***specificare quali***):

_____.
3. che l’Ente/associazione/comitato rappresentato non persegue istituzionalmente o statutariamente finalità di lucro;
4. che l’iniziativa o attività sopra indicata, con specifico riferimento alla quale viene richiesta la concessione del patrocinio comunale, non ha scopo di lucro;
5. di prendere atto che la concessione del patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale;

6. di impegnarsi, nell'ipotesi di accoglimento della presente richiesta, a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del patrocinio concesso dal Comune, attraverso la menzione obbligatoria, sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa, della seguente dicitura: "con il Patrocinio del Comune di Castelvenero";

7. di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente richiesta, a non alterare lo stemma e il logo del Comune di Castelvenero, che devono essere riprodotti nella loro interezza sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa;

8. **(barrare solo la casella che interessa e compilare i relativi campi)**

di non aver presentato con esito positivo, con riferimento alla medesima attività o iniziativa oggetto della presente richiesta di concessione del patrocinio comunale, richieste di contributi o diversi benefici (ivi compreso il patrocinio) a soggetti pubblici o privati, ivi compreso il Comune di Castelvenero;

ovvero

di aver presentato con esito positivo, con riferimento alla medesima attività o iniziativa oggetto della presente richiesta di concessione del patrocinio comunale, le seguenti richieste di contributi o altri benefici (ivi compreso il patrocinio) ai seguenti soggetti pubblici o privati, ivi compreso il Comune di Castelvenero, con indicazione della tipologia e del relativo ammontare;

Soggetto destinatario della richiesta di beneficio	Tipologia e ammontare del beneficio richiesto
1.	€ _____
2.	€ _____
3.	€ _____

9. che la presente iniziativa è stata organizzata con la collaborazione delle seguenti associazioni:

_____.

10. di essere a conoscenza che il Comune di Castelvenero non assume, sotto qualsivoglia aspetto, alcuna responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto di concessione del patrocinio comunale;

11. di essere a conoscenza che il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa, per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, nonché assume ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa medesima.

Il/la sottoscritto/a **dichiara**, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente richiesta, a pena di inammissibilità della medesima:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) eventuale ulteriore materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dei competenti uffici ed organi del Comune di Castelvenere.

Data _____

Firma
